

**REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE DI VICENZA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SILVANO COLBACCHINI  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado, promossa

DA

**DEBITORE 1** (CF: **OMISSIS**) con gli avv.ti **OMISSIS**

**CONTRO**

**CESSIONARIA** (CF: **OMISSIS**), rappresentata da **PROCURATRICE** (CF: **OMISSIS**) con l'avv. **OMISSIS**

ed in quella (n. 3621/2021 R.G.), alla prima riunita, promossa

DA

**DEBITORE 2** (CF: **OMISSIS**) con gli avv.ti **OMISSIS**

**CONTRO**

**CESSIONARIA** (CF **OMISSIS**), rappresentata da **PROCURATRICE** (CF: **OMISSIS**) con l'avv. **OMISSIS**

con l'intervento nelle cause riunite di

**INTERVENIENTE** (CF: **OMISSIS**), rappresentata da **PROCURATRICE** (CF: **OMISSIS**), con l'avv. **OMISSIS**

in punto: contratti bancari (opposizione a decreto ingiuntivo)

**CONCLUSIONI**

di parte opponente: "In via preliminare

-revocare il decreto ingiuntivo

-accogliere l'opposizione a decreto ingiuntivo perché fondata e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo per i motivi preliminari sulla carenza di legittimazione sostanziale, processuale e difetto di titolarità delle parti opposte/intervenute che hanno eluso l'onere della prova.

In via subordinata

-rimettere la causa sul ruolo affinché possa verificare la esistenza e regolarità del contratto di finanziamento, ordinando alla controparte la produzione del contratto stesso in originale; verifica di clausole abusive (verifica rilevabile d'ufficio)

In via ulteriormente gradata

-Voglia concedere i termini ex art. 190 cpc."

di parte opposta: (Si richiamano le conclusioni in atti non avendo la parte precisato le proprie conclusioni.)

di parte intervenuta: "Conclude come da propria comparsa di costituzione e risposta e successive memorie ex art. 183 cpc"

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Su ricorso di **CESSIONARIA**, in persona della **PROCURATRICE**, il tribunale, con decreto n.xxx/2021 -provvisoriamente esecutivo-, ingiungeva a **DEBITORE 1** e **DEBITORE 2** di pagare alla ricorrente la somma di € 48.607,40, oltre ad accessori, quale credito residuo di un finanziamento a loro concesso da **BANCA**, di cui essa si era resa cessionaria.

Avverso tale decreto proponevano opposizione, con due distinti atti, entrambi gli ingiunti rilevando la mancata accettazione della cessione, eccependo la nullità del contratto e l'insussistenza dei requisiti per l'emissione del decreto ingiuntivo e deducendo l'esistenza di anomalie contrattuali.

Italo SPV srl si costituiva nelle forme di rito in entrambi i procedimenti rilevandone il carattere dilatorio, contestando punto per punto le argomentazioni ex adverso dedotte e chiedendo il rigetto dell'opposizioni e la condanna degli opposenti per lite temeraria.

Interveniva in causa, quale cessionaria del credito azionato in via monitoria, **INTERVENIENTE** unipersonale (anch'essa rappresentata **PROCURATRICE**) richiamando le argomentazioni svolte e le conclusioni assunte da Italo SPV srl.

Acquisita la documentazione offerta, disposta la riunione delle due cause, disposta ctu contabile, esaurite le incombenze di rito, la causa, ritenuta matura, con ordinanza 6/6/2023 veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti nei termini in rubrica trascritti o richiamati.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Le opposizioni non sono fondate.

Il ctu dottor **OMISSIS**, in risposta al quesito sottoposto ad indagine:

“Esaminati gli atti e assunta ogni opportuna informazione, determini il ctu il credito vantato dall'istituto bancario nei confronti degli opposenti attenendosi ai seguenti principi di diritto:

**ANATOCISMO**

-per il periodo antecedente alla deliberazione del CICR del 9/2/2000 non è ammessa la capitalizzazione degli interessi se non alle condizioni previste dall'art. 1283 cod. civ. (interessi dovuti per almeno sei mesi e convenzione posteriore alla loro scadenza);

-per il periodo successivo alla deliberazione del CICR del 9/2/2000 può farsi luogo alla capitalizzazione degli interessi maturati a condizione che eguale periodizzazione venga prevista sia per gli interessi passivi che per gli interessi attivi e che la clausola che la prevede sia sottoscritta dal cliente;

**INTERESSI**

-il tasso di interesse va calcolato sulla base degli accordi intercorsi tra le parti; in assenza di accordi trova applicazione il tasso legale ovvero (per i contratti stipulati in data successiva al 10/3/1992) il tasso stabilito dall'art. 117, 7 comma lett. a) T.U.B. (i tassi attivi sono quelli a favore del cliente);

-il tasso effettivo applicato va calcolato tenendo conto delle commissioni (ivi compresa la commissione di massimo scoperto) e di ogni altra remunerazione e onere direttamente connessi al prestito;

-va applicata, tempo per tempo, la formula indicata dalla Banca d'Italia per la rilevazione del tasso;  
**USURA** (criteri da utilizzare a decorrere dal 1/4/1997)

-il tasso-soglia usurario va determinato sulla base dei tassi medi di interesse rilevati dalla Banca d'Italia;  
-qualora la commissione di massimo scoperto sia oggetto di distinta rilevazione va applicato il criterio indicato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza 16303/2018;

-se gli accordi tra le parti prevedono l'applicazione di interessi usurari non è dovuto alcun interesse, anche nell'ipotesi in cui il tasso, originariamente usurario, cessi successivamente di esserlo;

-se gli accordi tra le parti prevedono l'applicazione di interessi che, al momento della pattuizione, non erano superiori al tasso-soglia usurario, nel caso in cui tali interessi vengano successivamente ad assumere carattere usurario si dovrà provvedere a ridurli al tasso-soglia (semprechè, ovviamente, gli interessi concretamente applicati dall'istituto bancario siano superiori al tasso-soglia);

-se gli accordi tra le parti prevedono l'applicazione di tassi non superiori al tasso-soglia usurario e se l'istituto bancario applica di fatto dei tassi usurari si dovrà procedere al ricalcolo degli interessi sulla base degli accordi intercorsi;

**PRESCRIZIONE** (ove eccepita)

-il termine decennale di prescrizione va computato a far data dai singoli versamenti (tali dovendosi considerare solamente quelle rimesse che non si limitano a ripristinare la provvista -in ipotesi di apertura di credito- ma che eliminano un debito immediatamente esigibile da parte della Banca);

-qualora le movimentazioni del conto siano oggetto di ricalcolo l'individuazione dei versamenti va effettuata sulla base delle movimentazioni ricalcolate”

ha escluso sia l'usurarietà del tasso di mora sia l'esistenza di differenze tra il TAEG dichiarato in contratto e il tasso effettivo e ha calcolato in € 7.302,98 il maggiore importo degli interessi corrisposti dai mutuatari in forza del piano di ammortamento alla francese basato sul regime finanziario dell'interesse composto rispetto ad un piano di ammortamento basato sul regime finanziario dell'interesse semplice.

Alla luce degli atti di causa e delle conclusioni del ctu sulle altre questioni sollevate il giudicante osserva:

- Con l'opposizione a decreto ingiuntivo viene ad instaurarsi un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e difese dell'opponente e non già stabilire se l'ingiunzione sia stata o no legittimamente emessa, salvo che ai fini esecutivi o per le spese della fase monitoria; pertanto, la eventuale insussistenza delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo (tranne che per ragioni di competenza) non può essere d'ostacolo al giudizio di merito che s'instaura con l'opposizione.

- E' innegabile che le modalità di comunicazione delle cessioni (mediante avviso in Gazzetta Ufficiale) non consentono, di regola, l'individuazione dei crediti in concreto ceduti.

Tuttavia una tale modalità risulta conforme alla norma di legge (art.58 TUB) e, tenuto conto del numero ingente dei crediti ceduti e -soprattutto- della qualità del cedente e del cessionario (istituti sottoposti al controllo della Banca d'Italia e fra i quali è arduo ipotizzare l'insorgere di contenziosi riguardanti la titolarità dei crediti ceduti), non appare lesiva dell'interesse del debitore.

D'altra parte, gli opposenti non hanno prospettato di avere ricevuto, in relazione al credito che qui occupa, intimazioni di pagamento da parte di altri soggetti nè tanto meno di avere corrisposto alcunchè ad altri presunti creditori.

- Quanto al regime finanziario dell'interesse nell'ammortamento alla francese, una volta accertato dal ctu che il TAEG applicato dalla Banca è conforme a quanto dichiarato non si vede come la mancata precisazione delle modalità di applicazione dell'interesse (semplice o composto) possa avere creato una situazione di incertezza nei mutuatari, i quali, conoscendo il TAEG, le spese da sostenere e il piano di ammortamento erano pienamente in grado di valutare gli oneri del mutuo, anche per un confronto con proposte provenienti da altri istituti.

Per tali motivi le opposizioni vanno respinte.

Le spese di lite e della ctu seguono la soccombenza.

#### **PQM**

definitivamente pronunciando nelle opposizioni riunite al decreto ingiuntivo n.xxx/2021, proposte da **DEBITORE 1** e **DEBITORE 2** contro **CESSIONARIA**, con l'intervento in causa di **INTERVENIENTE** unipersonale (entrambe rappresentate da **PROCURATRICE**) così decide:  
RIGETTA le opposizioni siccome infondate.

CONDANNA gli opposenti al pagamento in favore di **INTERVENIENTE** unipersonale delle spese tutte del presente giudizio, che si liquidano, d'ufficio, in complessivi € 6.000,00 per compenso professionale, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

PONE le spese della ctu, come liquidate in atti, a carico solidale degli opposenti.

Vicenza 29 settembre 2023

Il giudice  
Silvano Colbacchini